

Decorrenza del termine di cui all'articolo 10 legge fall. per la dichiarazione di fallimento della di individuale trasformata in società a responsabilità limitata

Tribunale di Padova, 5 novembre 2015. Presidente estensore Maria Antonia Maiolino.

Dichiarazione di fallimento - Trasformazione eterogenea - Trasformazione di impresa individuale in società a responsabilità limitata - Cancellazione dal registro delle imprese - Decorrenza del termine di cui all'articolo 10 legge fall.

Poiché la trasformazione eterogenea ha effetto (salvo che conti il consenso dei creditori) decorsi sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 2500 c.c., consistente nella cancellazione dal registro delle imprese dell'ente, il termine dell'anno per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore individuale che abbia dato corso alla trasformazione in società a responsabilità limitata decorre dalla cancellazione dell'impresa individuale.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

Letti i ricorsi riuniti depositati in data 09.04.2015 e 05.06.2015 rubricati ai nn. 245/2015 e 338/2015;
presa visione dei documenti allegati;
visto il verbale di audizione del debitore in data 29.05.2015 e succ.;
premessi che il resistente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, c. 1, l.f., nella parte in cui prevede che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla data della cancellazione dal registro delle imprese e non anche dal momento della cessazione della illimitata responsabilità, così come stabilito per i soci illimitatamente responsabili dall'art. 147 l.f.: afferma infatti si configuri una violazione dell'art. 3 Cost., risultando gli imprenditori individuali discriminati dai soci illimitatamente responsabili;
rilevato che l'art. 23 l. n. 87/1953, recante "norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale", impone al giudice a quo un vaglio preliminare sulla rilevanza della pregiudiziale di legittimità costituzionale sotto il profilo della concretezza della questione e della sua funzione strumentale rispetto al processo in corso;
ritenuto dunque che il legame tra la questione di costituzionalità e il presente giudizio debba consistere non nella mera applicabilità della norma impugnata bensì nell'influenza della decisione di accoglimento sull'esito del giudizio medesimo, nel senso che il giudice possa avvalersi della normativa ipotizzata dopo la dichiarazione di incostituzionalità;
rilevato che l'impresa individuale T. di B. P.I. G. si è trasformata in T. di B. P.I. G. S.r.l. con atto del 12.6.2014 ed è stata cancellata dal registro delle imprese in data 5.2.2015: è quindi decorso un anno dal

conferimento dell'azienda nella S.r.l. (e quindi dalla data cui la resistente riconduce la cessazione dell'attività imprenditoriale in forma individuale) ma non dalla cancellazione dal registro delle imprese;

rilevato che lo stesso resistente ricorda come l'art. 147 preveda che "trascorso un anno dalla cessazione della responsabilità illimitata e dall'adempimento delle formalità necessarie a rendere noti ai terzi i fatti indicati, il fallimento non è più estendibile al socio illimitatamente responsabile" (pag. 10 memoria);

rilevato pertanto che nella stessa prospettazione del resistente l'effetto "liberatorio" è collegato all'adempimento delle formalità pubblicitarie e non al mero verificarsi dell'evento reso pubblico;

rilevato quindi che – nella stessa prospettazione del resistente – l'effetto "liberatorio" dell'art. 147 dovrebbe essere collegato non al conferimento d'azienda bensì alla cancellazione dal registro delle imprese: incombenza effettuato pacificamente entro l'anno;

considerato ulteriormente che nella fattispecie in esame viene in rilievo una forma atipica - in quanto non espressamente prevista dal codice civile - di trasformazione eterogenea, ossia la trasformazione da impresa individuale a società di capitali, con conseguente applicabilità in via analogica della disciplina dettata dagli artt. 2498 e ss. c.c., attesa l'eadem ratio;

rilevato che la trasformazione eterogenea ha effetto, ex art. 2500 novies c.c., dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500 c.c. (ossia la cancellazione dell'ente trasformato), salvo che consti il consenso dei creditori;

ritenuto dunque che, applicando i principi appena ricordati al caso in esame, la trasformazione in S.r.l. dell'impresa individuale abbia effetto decorsi sessanta giorni dalla cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese e quindi dal 5.4.2015 (poiché la cancellazione è avvenuta in data 5.2.2015), non risultando allo stato manifestazioni di consenso da parte dei creditori;

ritenuto quindi che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal resistente risulti irrilevante, poiché l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 10, c. 1, l.f. nei termini indicati non potrebbe spiegare effetti concreti nel presente giudizio: infatti in questo caso la data da cui decorre l'anno per la dichiarazione di fallimento risulta addirittura successiva ove si prenda a riferimento la fattispecie di cui all'art. 147 l.f., posto che la cessazione della responsabilità illimitata si ha, come detto, in data 5.4.2015, mentre ai sensi dell'art. 10 l.f. il detto termine decorre già dalla cancellazione e dunque dal 5.2.2015;

osservato ad abundantiam che la questione sollevata appare in ogni caso anche manifestamente infondata, in quanto l'art. 147 l.f. è norma di carattere eccezionale, che prevede il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili come conseguenza automatica del fallimento della società e ciò pure a prescindere dalla loro personale insolvenza e che pertanto la norma in esame sia necessariamente non omogenea, quanto a ratio e a disciplina recata, a quella posta dall'art. 10 l.f., che prevede il fallimento diretto dell'impresa, sia essa individuale o collettiva;

ritenuto, per quanto detto, di non dover sottoporre la esaminata questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale;

rilevato che le istanze di fallimento sono state presentate da ex dipendenti della resistente;

rilevato che la qualità di creditore in capo agli istanti va confermata in quanto gli stessi vantano un credito complessivo di oltre € 130.000 sulla base di decreti ingiuntivi non opposti nei termini;
ritenuto che la soglia di cui all'art. 15 l.f. risulti pertanto superata;
ritenuto che l'impresa individuale T. di B. P.I. G. versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, come si desume dai seguenti elementi: oltre al fatto che la circostanza non è stata contestata dal resistente costituito, va segnalato come i ricorrenti non hanno potuto soddisfarsi in sede esecutiva (il Grigolo ha depositato un pignoramento negativo per la chiusura della sede sociale sub doc. 4);
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di fallimento;
visti gli artt. 1, 5, 6, 9 e 16 L.F.;

dichiara

il fallimento di B. G. nato a* quale titolare della ditta individuale T. DI B. P.I. G. con sede legale in *, avente ad oggetto l'installazione di impianti di produzione, trasformazione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica;

nomina

la Dott.ssa Maria Antonia Maiolino Giudice Delegato per la procedura e Curatore il Dott. A. T.;

ordina

al fallito di depositare entro tre giorni in Cancelleria i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

stabilisce

il giorno 04.03.2016 alle ore 11.45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso dell'impresa individuale fallita, perché presentino le relative domande e la documentazione allegata con le modalità di cui al novellato art. 93 L.F. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate irricevibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 31 bis L.F.;

segnala

al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del fallito;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

Padova, lì 05.11.2015

Il Presidente estensore